

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA IN MANAGEMENT ED ECONOMIA

Art. 1 (Istituzione)

1. La Scuola di Management ed Economia è istituita ai sensi dello Statuto dell'Università di Torino, art. 24 e seguenti. Ad essa afferiscono il Dipartimento di Management e il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e i corsi di studio assegnati ad essa dal Senato Accademico, su proposta dei predetti dipartimenti. I corsi di studio sono riportati nell'elenco allegato al presente Regolamento.
2. La Scuola è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei dipartimenti e dei corsi di studio afferenti e di gestione dei servizi comuni.

Art. 2 (Compiti della Scuola)

1. La Scuola esercita funzioni di coordinamento e supporto dell'attività didattica dei corsi di studio dei dipartimenti che ad essa afferiscono. È responsabile dei servizi alla didattica e del loro coordinamento con riferimento ai predetti corsi di studio; è responsabile della gestione dei servizi agli studenti inerenti le convenzioni relative alle attività didattiche dei corsi di studio da essa coordinati.
2. La Scuola, inoltre:
 - a) esprime parere non vincolante – anche proponendo la attivazione o la soppressione di corsi di studio – in merito agli ordinamenti didattici dei corsi di studio di sua pertinenza, sulla base delle proposte dei competenti consigli di dipartimento e consigli di corso di studio;
 - b) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola e ai dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo e nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
 - c) per i corsi di studio da essa coordinati, è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *job placement*, all'emissione del Manifesto degli Studi, al calendario delle lezioni e degli esami;
 - d) trasmette ai dipartimenti interessati l'offerta didattica proposta dai corsi di studio da essa coordinati, secondo criteri di competenza ed efficienza;
 - e) è responsabile dell'inserimento nelle banche dati ministeriali e di Ateneo delle informazioni relative ai corsi di studio ad essa afferenti;
 - f) assicura che siano uniformemente attuate le procedure previste per il buon andamento delle attività formative, incluse le procedure previste per l'Assicurazione della Qualità;
 - g) assicura il corretto flusso delle informazioni dai corsi di studio agli organi centrali di Ateneo;
 - h) coordina l'adozione e l'applicazione dei criteri di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità dei corsi di studio e per la conduzione del Riesame annuale;
 - i) svolge ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo Statuto dell'Ateneo, dal presente Regolamento, dai regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni vigenti.

Art. 3
(Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.

Art. 4
(Compiti del Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberativo della Scuola. In particolare:

- a) delibera su tutte le materie di competenza della Scuola;
- b) approva le proposte e i pareri di competenza della Scuola;
- c) riceve dai corsi di studio e trasmette ai dipartimenti cui essi afferiscono, con proprie osservazioni, le informazioni sulle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo per l'espletamento dei compiti didattici;
- d) su proposta del Direttore, approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Scuola secondo le scadenze previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo;
- e) approva il progetto della Scuola, di cui all'art. 24, comma 2, dello Statuto dell'Ateneo;
- f) nomina i componenti della Commissione didattica paritetica docenti-studenti di cui al successivo art. 9;
- g) delibera sull'istituzione delle altre commissioni, temporanee o permanenti, di cui nel presente Regolamento;
- h) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento della Scuola e le successive modifiche, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;
- i) svolge ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo Statuto dell'Ateneo, dai regolamenti o da altre disposizioni vigenti.

Art. 5
(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) quali componenti di diritto, i direttori dei dipartimenti che ad essa afferiscono. Nelle riunioni del Consiglio, ciascun Direttore può essere sostituito dal Vicedirettore vicario o dal Vicedirettore per la didattica.
 - b) una rappresentanza di docenti, nella misura del 6% – arrotondata per eccesso – del totale dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla Scuola, eletta al proprio interno dai singoli consigli di dipartimento afferenti, secondo i criteri indicati al seguente art. 6.
 - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio assegnati alla Scuola, in misura pari al 20% – arrotondato per eccesso – del totale della composizione dell'organo, eletta da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Scuola e con durata di mandato di due anni accademici.
2. L'elettorato passivo relativo alla componente eletta dai consigli di dipartimento è riservato ai componenti delle giunte di dipartimento, ai presidenti di corso di studio e ai coordinatori di dottorato di ricerca.

Art. 6
(Criteri di rappresentanza)

1. La rappresentanza dei docenti nel Consiglio della Scuola di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è ripartita pariteticamente tra i dipartimenti afferenti alla Scuola.

Art. 7
(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio può approvare un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 8
(Direttore della Scuola)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.

4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne coordina l'attività; coordina le attività della Scuola; si avvale del personale, specificamente individuato, assegnato al Centro di Servizi Interdipartimentale per l'espletamento delle funzioni proprie della Scuola, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione di Ateneo. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dal presente Statuto e dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente;

5. Il Direttore può nominare un Vicedirettore Vicario, tra i docenti che fanno parte del Consiglio della Scuola.

Art. 9
(Commissione Didattica Paritetica)

1. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è composta da 12 membri, anche non membri del Consiglio di Dipartimento, così definiti: 3 docenti appartenenti al Dipartimento di Management; 3 docenti appartenenti al Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche; 4 studenti iscritti ai corsi studio di cui è capofila il Dipartimento di Management; 2 studenti iscritti ai corsi studio di cui è capofila il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche.

2. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, l'attivazione, la modificazione e la soppressione di corsi di studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al corso di studio, ai dipartimenti di riferimento e al Consiglio della Scuola.

3. La partecipazione alla Commissione didattica paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 10
(Commissione Orientamento)

1. È istituita una Commissione per l'orientamento, nominata dal Consiglio della Scuola, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti. Tale Commissione è composta da 10 membri: il Direttore della Scuola, 2 membri designati dal Dipartimento di Management, 2 membri designati dal Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche e 5 rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola di Management ed Economia. Essa coordina le attività e le iniziative di orientamento dei corsi di studio afferenti alla Scuola, secondo le indicazioni fornite dall'apposita Commissione di Ateneo.

2. La Commissione di orientamento della Scuola può assorbire in parte o in tutto le commissioni di orientamento dei dipartimenti ed è in tal caso nominata su proposta dei consigli di dipartimento, che ne definiscono concordemente la struttura e le competenze.

Art. 11
(Altre commissioni della Scuola)

1. La Scuola può istituire altre commissioni, permanenti o temporanee, con compiti istruttori e/o consultivi, di coordinamento, operativi delegati dal Consiglio.

2. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione, i compiti e la durata.

3. Queste altre commissioni permanenti sono riportate nell'elenco allegato al presente Regolamento.

Art. 12
(Approvazione del Regolamento)

1. In prima applicazione, il Regolamento della Scuola è approvato da un Consiglio composto dai direttori dei dipartimenti e dai presidenti dei corsi di studio afferenti.

Art. 13
(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate, acquisito il parere dei dipartimenti afferenti, dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.

Allegato

Elenco dei corsi di studio coordinati dalla Scuola

1. Economia Aziendale
2. Banca, Borsa e Assicurazione
3. Management dell'informazione e della comunicazione aziendale (corso ad alta intensità e gestito sulla base della Convenzione con SAA SCARL).
4. Amministrazione e controllo aziendale
5. Professioni contabili
6. Economia e Direzione delle Imprese
7. Finanza Aziendale e Mercati Finanziari
8. Economics
9. Economia e Management Internazionale
10. Quantitative Finance and Insurance
11. Economia, Gestione e Valorizzazione del Turismo
12. Scienze Strategiche ed Economico-Amministrative